



Città di Pescara
Medaglia d'oro al Merito Civile

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA SALA CONSILIARE

Approvato con delibera consiliare n. 107 del 30 luglio 2012
(in abrogazione della deliberazione di C.C. n. 286 del 20.12. 2004)
Modificato con delibera consiliare n. 6/2019

Modificato con delibera consiliare n. 6 del 23.01.2020

Indice

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Utilizzo
- Art. 3 - Concessione in uso a terzi
- Art. 4 - Modalità di concessione
- Art. 5 - Responsabilità e obblighi del richiedente
- Art. 6 - Ulteriori oneri a carico del richiedente
- Art. 7 - Apertura e chiusura
- Art. 8 - Manifestazioni di carattere politico
- Art. 9 - Tariffe
- Art. 10 - Beneficiari delle esenzioni
- Art. 11 - Riduzioni
- Art. 12 - Divieti
- Art. 13 - Norma finale

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'uso della Sala Consiliare.

Art. 2 - Utilizzo

1. La Sala Consiliare è riservata principalmente:
 - a) alle sedute del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni;
 - b) a riunioni organizzate dall'Amministrazione comunale, conferenze di servizi, attività di carattere istituzionale;
 - c) a manifestazioni, iniziative, convegni, congressi e conferenze organizzate e/o patrocinate dal Comune di Pescara.
2. Può essere concessa in uso a terzi, compatibilmente con le esigenze istituzionali, secondo le modalità stabilite negli articoli successivi.

Art. 3 - Concessione in uso a terzi

1. L'utilizzo della Sala Consiliare, compatibilmente con le esigenze precisate al precedente art. 2, e in base alle caratteristiche e alla capacità ricettiva della medesima, può essere autorizzato, nel rispetto di quanto stabilito nei successivi articoli, ai seguenti soggetti:
 - a) Enti pubblici;
 - b) Associazioni, comitati, fondazioni, società, ordini professionali, enti privati con e senza personalità giuridica;
 - c) Persone fisiche;
 - d) Qualora gli organizzatori richiedessero la presenza di una figura politico istituzionale, sono tenuti a riservare un posto nel banco dei relatori.
2. I temi delle manifestazioni da tenersi nella Sala Consiliare devono essere di rilevante spessore sociale, culturale, scientifico.
3. L'utilizzo della Sala Consiliare è destinato alle sole riunioni pubbliche o aperte al pubblico.

Art. 4 - Modalità di concessione

1. I soggetti di cui all'art. 3 per ottenere l'autorizzazione all'uso temporaneo della Sala Consiliare, inoltrano al Presidente del Consiglio richiesta redatta su

apposita modulistica, con un anticipo non inferiore a 15 giorni consecutivi e naturali rispetto alla data dell'utilizzo della Sala Consiliare.

2. Le istanze da parte di terzi per l'uso della Sala Consiliare sono esaminate ed autorizzate in ordine strettamente cronologico, in base alla data di effettiva presentazione all'Ufficio Protocollo.
3. L'uso della Sala Consiliare è soggetto al pagamento anticipato della relativa tariffa, se dovuta.
4. La richiesta di concessione deve essere sottoscritta dall'interessato o dal legale rappresentante.
5. In ogni caso, nella richiesta scritta, deve essere specificato quanto segue:
 - generalità dei richiedente;
 - giorno e ora in cui si desidera la sala;
 - motivazione della richiesta, ovvero oggetto dell'iniziativa;
 - programma;
 - eventuale presenza di Autorità.
6. L'autorizzazione o il diniego all'uso della Sala Consiliare viene rilasciata dal Presidente del Consiglio, previa istruttoria del Funzionario Responsabile della Presidenza del Consiglio Comunale.
7. La rinuncia all'utilizzo della Sala Consiliare deve essere comunicata dall'interessato all'Ufficio di Presidenza del Consiglio almeno 48 ore prima della data fissata per il suo utilizzo; l'omessa comunicazione nei predetti termini non dà diritto alla restituzione di quanto versato.
8. A giudizio insindacabile del Presidente del Consiglio potrà essere revocato l'uso della Sala Consiliare per motivi causati da fatti istituzionali improvvisi, imprevisi e inderogabili; in tal caso, fatto salvo l'obbligo di restituire l'importo eventualmente già versato, il Comune è sollevato da ogni altro onere di risarcimento.
9. La concessione all'uso temporaneo della Sala Consiliare si intende perfezionata con l'acquisizione della ricevuta di pagamento della tariffa, se dovuta.

Art. 5 - Responsabilità e obblighi del richiedente

1. Il richiedente è ritenuto responsabile:
 - a) Di ogni danno che dovessero subire le persone o i beni di proprietà comunale per effetto o in conseguenza dell'uso della struttura; sono a suo esclusivo carico, in applicazione degli articoli 2043 e seguenti del codice civile, i danni a persone o cose da chiunque causati durante la manifestazione;

- b) Della mancata osservazione del limite massimo del numero di persone che vi possono accedere.
2. Il richiedente, nell'accettare l'uso della Sala Consiliare, solleva l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi pretesa o responsabilità verso terzi, per effetto della concessione, rimanendo l'Amministrazione Comunale totalmente estranea da tutti i rapporti posti in essere per l'attuazione dell'iniziativa.
 3. Qualsiasi iniziativa per cui è stato concesso l'uso della Sala Consiliare non deve in alcun modo modificare l'assetto, la disposizione degli arredi e l'aspetto generale della Sala medesima; di ciò è responsabile il richiedente, il quale è altresì tenuto a riconsegnare la struttura in perfette condizioni di igiene;
 4. La richiesta di uso della Sala Consiliare comporta automaticamente la conoscenza e l'incondizionata accettazione di tutte le norme contenute nel presente regolamento.
 5. Incaricati del Comune potranno in qualsiasi momento eseguire controlli per verificare il corretto utilizzo della Sala Consiliare.
 6. Nel caso di intrattenimento o spettacolo, il richiedente dovrà munirsi delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle disposizioni del TULPS e della S.I.A.E..
 7. Eventuali danni o pregiudizi a locale, ai mobili ed alle attrezzature, devono essere prontamente riparati da parte del concessionario responsabile e comunque tempestivamente segnalati all'Amministrazione Comunale.
 8. Il Comune di Pescara accende una polizza assicurativa annuale a garanzia di eventuali danni, diretti ed indiretti di importo minimo di € 50.000,00 per danni diretti e di € 500.000,00 per danni indiretti o, in alternativa, estende l'operatività delle garanzie assicurative già in essere, anche ai danni eventualmente occorsi alla Sala Consiliare in caso di utilizzo autorizzato da parte di terzi, a norma del presente Regolamento.

Art. 6 - Ulteriori oneri a carico del richiedente

1. Sono, inoltre, a carico del richiedente le istanze e le spese di allestimento, di facchinaggio, di noleggio di arredi e/o impianti e altro, da concordare preventivamente con la Presidenza del Consiglio.
2. Nel caso di pubblica assemblea sono, altresì, a carico del concessionario anche gli adempimenti per le comunicazioni alla P.S., ove previste dalla legge.

Art. 7 - Apertura e chiusura

1. Il personale comunale provvederà direttamente all'apertura ed alla chiusura della Sala Consiliare.

Art. 8 - Manifestazioni di carattere politico

1. L'utilizzo della Sala Consiliare potrà essere concesso anche per manifestazioni di carattere politico.

(Titolo dell'art. modificato con delibera di C.C. n. 6 del 16.01.2019)

Art. 9 - Tariffe

1. Le tariffe per l'uso temporaneo giornaliero della Sala Consiliare, determinate periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale, sono calcolate sulla base dei seguenti parametri:
 - a- corrispettivo simbolico per l'uso della Sala Consiliare, mediante una somma unica onnicomprensiva per manifestazione senza scopo di lucro;
 - b- corrispettivo correlato alle spese per l'uso della Sala Consiliare, mediante una somma unica forfettaria onnicomprensiva se la manifestazione ha anche, indirettamente, scopo di lucro;
 - c- le tariffe per l'uso temporaneo giornalieri della Sala Consiliare di cui alle lettere precedenti non sono dovute se la Sala Consiliare viene richiesta dai Gruppi Consiliari per le conferenze stampa o per le proprie riunioni e manifestazioni politiche ed istituzionali.
 - d- rimborso, aggiuntivo ai corrispettivi di cui ai punti -a) -b), per le spese relative al servizio di assistenza tecnica e/o registrazione.

Art. 10 - Beneficiari delle esenzioni

1. L'uso temporaneo della Sala Consiliare è a titolo gratuito:
 - per le attività istituzionali del Consiglio Comunale e del Consiglio Comunale dei Bambini e delle Bambine;
 - per lo svolgimento di attività istituzionali del Sindaco, del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza;
 - per lo svolgimento di attività istituzionali collegate al mandato amministrativo promosse dai gruppi politici presenti in Consiglio Comunale;

- per le assemblee sindacali del personale in servizio dell'Amministrazione Comunale o iniziative del personale dipendente per il pensionamento;
 - per attività di formazione del personale dipendente dell'Ente;
 - per lo svolgimento di procedure concorsuali dell'Ente;
 - per le attività svolte da Enti Pubblici e per lo svolgimento di attività ad opera degli enti non commerciali facenti parte del terzo settore;
2. L'uso temporaneo potrà altresì essere gratuito per lo svolgimento, da parte di qualsiasi soggetto, di attività o manifestazioni di particolare interesse per la comunità, previa valutazione del programma da parte dell'Ufficio di Presidenza.

(Art. sostituito con delibera di C.C. n. 6 del 23.01.2020)

Art. 11 - Riduzioni

1. La tariffa, se dovuta, per l'uso della sala viene ridotta su richiesta nei seguenti casi e con riferimento alle relative percentuali:
- per le manifestazioni o attività patrocinate dal Sindaco – riduzione del 50%;
 - per le forme associative iscritte all'Albo del Comune di Pescara – riduzione del 25%;
 - le riduzioni previste nel presente articolo non sono cumulabili.

(Art. sostituito con delibera di C.C. n. 6 del 23.01.2020)

Art. 12 - Divieti

1. E' fatto divieto assoluto di introdurre all'interno della Sala Consiliare alimenti e bevande, nonché di organizzare ricevimenti e buffet, fatto salvo per le manifestazioni di cui al precedente art. 10, come pure è vietato applicare all'interno della Sala e nei locali adiacenti striscioni, manifesti, fatto salvo che questi siano applicati su appositi pannelli rimovibili al termine della manifestazione a cura del soggetto organizzatore, con il ripristino della situazione preesistente.

Art. 13 - Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge previste in materia.